

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Parere n. 3 del 25 giugno 2020

Avv. Daniela Bergamini

**L'AVVOCATO PROCURATORE SPORTIVO TRA LE NORME  
DELL'ORDINAMENTO DEONTOLOGICO FORENSE E LE NORME  
DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO**

**Sommario:** 1. Il quesito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. – 2. Le argomentazioni del CNF e rilievi critici.

***1. Il quesito del COA di Milano***

La questione trae origine dal quesito richiesto al CNF dal COA di Milano.

In particolare, il COA chiede di sapere: *a) se, nel caso di avvocato contemporaneamente iscritto nel Registro degli agenti sportivi, debbano osservarsi le norme dell'ordinamento professionale relative alla determinazione del compenso e la norma deontologica relativa al conflitto di interesse ( quest'ultima in particolare in relazione alla fattispecie di avvocato-procuratore sportivo che, come consentito dall'ordinamento sportivo, assista tutte le parti coinvolte in una medesima operazione, previo consenso delle medesime)<sup>1</sup>.*

***2. Le argomentazioni del CNF***

Con il parere n. 3 del 25 giugno 2020<sup>2</sup> il CNF ribadisce, come già precedentemente espresso con parere n. 20/2019<sup>3</sup> e n. 83/2015<sup>4</sup>, la possibilità per l'avvocato di essere

---

<sup>1</sup> “Il COA di Milano formula una serie di quesiti relativi all'esercizio dell'attività di procuratore sportivo da parte di soggetto iscritto nell'Albo degli avvocati”, in *Codice Deontologico Forense*, <https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=71989>, 2020, p. 3.

<sup>2</sup> Consiglio Nazionale Forense, parere del 25 giugno 2020, n. 3.

<sup>3</sup> Consiglio Nazionale Forense, parere del 13 febbraio 2019, n. 20.

“Il COA di Frosinone chiede di sapere se l'Avvocato iscritto all'Albo possa essere contemporaneamente iscritto nell'istituto Registro degli Agenti Sportivi e se la simultanea iscrizione sia compatibile con l'esercizio della professione”.

Testualmente si riporta quanto segue: “La risposta è nei seguenti termini: richiamato l'art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017, nonché il regolamento degli Agenti sportivi approvato con delibera n. 1596 del

contemporaneamente iscritto al Registro degli Agenti Sportivi alla “condizione, però, che l’attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità”<sup>5</sup>.

Detta occasionalità e non professionalità viene posta in evidenza dal CNF proprio al fine di rilevare, quale principio dello stesso, come l’avvocato, in primis, deve restare assoggettato alle norme dell’ordinamento forense anche deontologiche e, in via residuale, alle conferenti norme dell’ordinamento sportivo per la singola operazione in cui sia coinvolto.

Ciò in ragione del fatto che, per il CNF “– nonostante il dato della contemporanea iscrizione al registro degli agenti sportivi ( la quale ha l’unico obiettivo di consentire all’avvocato lo svolgimento di quella singola attività ) - l’avvocato procuratore sportivo resta anzitutto un avvocato che solo occasionalmente svolge l’attività di agente sportivo”<sup>6</sup>.

Nulla *questio* quindi se, nello svolgimento dell’attività di procuratore sportivo, l’avvocato-procuratore sportivo osservi contemporaneamente le norme dell’ordinamento forense anche in materia deontologica e le norme dell’ordinamento sportivo.

---

Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2017, ritiene la Commissione che nulla osti alla contemporanea iscrizione dell’Avvocato iscritto all’Albo nel Registro degli Agenti Sportivi, a condizione che l’attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità”, in Giuffrè Francis Lefebvre, [www.avvocati.it](http://www.avvocati.it), 2019.

<sup>4</sup> Consiglio Nazionale Forense, parere del 17 luglio 2015, n. 83.

“L’Associazione Avvocati Calcio chiede di sapere se l’Avvocato iscritto nell’Albo possa “legittimamente (anche in assenza di specifica previsione da parte della FIGC) assistere calciatori e società legati alla FIGC da vincolo o affiliazione, prestando opera di consulenza e assistenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o cessione tra società dei diritti di prestazione sportiva del calciatore in pieno rispetto delle norme previste dall’ordinamento forense”, e se a tal fine sia tenuto all’iscrizione nel relativo Registro tenuto presso la FIGC e disciplinato dal Regolamento pubblicato dalla stessa FIGC con C.U. n. 189/A del 26 marzo 2015. L’Associazione chiede altresì di sapere se l’avvocato che in tal modo eserciti tale attività possa farlo con libertà di forme contrattuali e se sia tenuto a depositare presso la medesima Federazione il mandato ricevuto dal cliente”, in Codice Deontologico Forense, <https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=56234>, 2018.

<sup>5</sup> Queste le argomentazioni riportate in “Il COA di Milano formula una serie di quesiti relativi all’esercizio dell’attività di procuratore sportivo da parte di soggetto iscritto nell’Albo degli avvocati”, in Codice Deontologico Forense, <https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=71989>, 2020, p. 4.

<sup>6</sup> Cit., *ut supra*.

Quid juris, invece, laddove detta contemporanea osservanza delle norme forensi e delle norme sportive dovesse risultare “difficoltosa” se non “conflittuale” ?

A parere del CNF, l’avvocato resterebbe comunque soggetto alle norme dell’ordinamento forense anche nelle ipotesi di conflitto tra le suddette norme.

Tra le probabili ipotesi di conflittualità con la normativa deontologica forense appare, in primis, quella della facoltà del procuratore sportivo di assistere nella medesima operazione contrattuale tanto il calciatore quanto la società.

Come noto, con Regolamento FIGC del 2015 art. 7.1<sup>7</sup>, è stato abolito il divieto del “**conflitto di interesse**” del procuratore sportivo e consentito allo stesso di poter contemporaneamente assistere, nella medesima operazione negoziale, più parti (il calciatore e la società sportiva o Club) con la sola necessità di ottenere, in tal caso, il consenso scritto di tutte le parti interessate.

E’ evidente, a riguardo, il conflitto con la disposizione di cui all’art. 24 del Codice Deontologico Forense il quale espressamente stabilisce che:

comma 1: “ *l’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale*”;

comma 3: “ *il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico*”.

---

<sup>7</sup> “Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo”, 1 aprile 2015.

Conflitto di interessi - Art. 7.1: “*Il Procuratore Sportivo deve indicare chiaramente nel Contratto di Rappresentanza se agisce nell’interesse di una sola parte contrattuale o di più parti e in tal caso deve ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate. Nel caso in cui il Procuratore Sportivo agisca nell’interesse di più parti, egli sarà tenuto a stipulare un Contratto di Rappresentanza con ciascuna parte interessata*”.

Alla luce di tale dettato normativo, l'avvocato-procuratore sportivo dovrebbe sempre astenersi dal patrocinare ed assistere entrambe le parti nella medesima operazione contrattuale e ciò per il solo fatto che, in termini astratti e formali, le parti rappresentate sono tra loro controparti anche se solo in termini formali.

Secondo il CNF la disposizione deontologica sul *“conflitto di interesse”* mira ad evitare *“situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso della parti stesse a tale prestazione professionale”*<sup>8</sup>.

In altre parole, affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense, non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente.

A rafforzare detto principio soccorre il riferimento del CNF alla categoria del diritto penale per cui l'illecito deontologico contestato all'avvocato costituirebbe un illecito di pericolo e non di danno<sup>9</sup>, con il significativo corollario che *“ogni asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato”*<sup>10</sup>.

Di contro all'orientamento del CNF, alcune Sentenze dei Giudici di merito e di legittimità hanno, invece, aperto all'inconfigurabilità del conflitto di interesse nel caso in cui l'avvocato rappresenti l'interesse di entrambe le parti contrattuali.

Nello specifico, un recente pronuncia del Tribunale di Pordenone del 20 aprile 2016 ha stabilito che *“per la sussistenza di un conflitto è necessaria la presenza di interessi contrapposti ed inconciliabili, così che la soddisfazione dell'interesse del rappresentante comporti necessariamente il sacrificio dell'interesse del*

---

<sup>8</sup> Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 394/2016; sentenza n. 265/2016; sentenza n.186/2017.

<sup>9</sup> Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 265 del 29.07.2016.

<sup>10</sup> Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171/2019.

*rappresentato o viceversa, e che un danno effettivo e potenziale da tale contrapposizione discende per il rappresentato, posto che nessun conflitto può essere ipotizzato nel caso in cui il compimento del negozio rappresentativo sia tale da soddisfare contemporaneamente l'interesse del rappresentato e del rappresentante ovvero di terzi*".

Nell'ottica di tale orientamento giurisprudenziale, per essere sanzionabile, il conflitto di interesse deve necessariamente essere reale e concreto non potendo lo stesso configurarsi nei casi di conflitto solo potenziale ed astratto.

Le Sezioni Unite della Cassazione con un'interessante sentenza n. 26631/2009<sup>11</sup> e n. 14619/2002<sup>12</sup> hanno stabilito che l'avvocato deve astenersi dall'incarico solo di fronte a conflitti di interesse reali e concreti.

Sebbene la regola deontologica imponga al professionista avvocato di non assumere l'assistenza di parti in contrasto tra loro e quindi di astenersi dal prestare attività professionale anche in presenza di un conflitto di interesse meramente potenziale, l'insegnamento della Corte Suprema è per l'applicabilità della norma deontologica solo allorchè sia stata accertata l'esistenza e la verifica, in concreto, di un conflitto tra le parti.

Di recente, con la Sentenza 13 novembre 2019-29 settembre 2020 n. 20545<sup>13</sup>, la Corte di Cassazione, di fronte alla possibilità per l'avvocato di assistere contestualmente entrambi i coniugi nell'ambito di una separazione consensuale, non ha escluso l'esistenza di interessi confliggenti tra le parti, esistenza che, pertanto, dovrà essere verificata nel caso concreto.

In conformità a suddetto orientamento giurisprudenziale, pertanto, solo nel caso in cui la prestazione del professionista avvocato, resa in favore di una parte, risulti inevitabilmente contraria agli interessi dell'altra parte si rientrerebbe nell'ipotesi di conflitto di interessi.

---

<sup>11</sup> Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 26631 del 18.12.2009.

<sup>12</sup> Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 14619 del 15.10.2002.

<sup>13</sup> Cass. Civ. Sez. II, sentenza n. 20545 del 13 novembre 2019 - 29 settembre 2020.

In caso contrario e, a maggior ragione, qualora l'interesse sia comune ad entrambe le parti, come ad esempio l'interesse comune al tesseramento, non si creerebbe il conflitto di interessi e dunque l'avvocato-procuratore sportivo ben potrebbe operare in qualità di agente di entrambe le parti ( il giocatore ed il Club) senza incorrere in alcuna sanzione deontologica con la sola necessità di ottenere preventivamente il consenso scritto di tutte le parti interessate<sup>14</sup>.

Altra ipotesi di conflittualità attiene alle modalità di **determinazione del compenso**.

Ai sensi del Regolamento FIGC<sup>15</sup> (art. 6.2) *“il corrispettivo per i servizi del Procuratore Sportivo può essere stabilito in una somma forfettaria ovvero in una percentuale sui valori della transazione curata dal procuratore sportivo o sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dalla contratto di prestazione sportiva, nel rispetto delle norme tributarie applicabili e indicandone i termini e le modalità di pagamento nel Contratto di Rappresentanza”*.

In entrambe i casi, in ragione della determinazione del compenso in misura percentuale, sembrerebbe che l'avvocato-procuratore sportivo non possa indicare nel Contratto di Rappresentanza detta percentuale poiché incorrerebbe nella violazione dell'art. 25 comma 2 del Codice deontologico forense e dell'art. 13 comma 4, della Legge n. 247/2012 con i quali si è fatto divieto all'avvocato di pattuire come compenso una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa: *“ sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”*.

A ben vedere, l'ipotesi di conflittualità tra le norme sportive e quelle deontologiche è solo formale.

La norma deontologica suddetta va intesa nel senso che *“sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”*, mentre è valida la pattuizione

---

<sup>14</sup> Si richiama il già citato art. 7 comma 1 del *“Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo”* ut supra testualmente e integralmente riportato.

<sup>15</sup> *“Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo”*, 1 aprile 2015.

con cui si determini il compenso “ *a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello patrimoniale, il destinatario della prestazione*”<sup>16</sup>.

La suddetta dicotomia legislativa deve essere intesa nel senso che la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi ma non lo può essere al risultato ottenuto e questo al fine di evitare ogni commistione di interessi tra avvocato e cliente legata agli esiti della lite<sup>17</sup>.

In tal senso deve infatti interpretarsi l'inciso “si prevede possa giovare” che appunto evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale<sup>18</sup>.

In sostanza, non incorre nel divieto del patto di quota lite l'avvocato-procuratore sportivo che stabilisca il compenso correlandolo al risultato pratico dell'attività svolta, anche in percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione così parametrando il proprio compenso al valore commerciale del calciatore. Come tale, il compenso in percentuale del professionista va considerato quale lecita remunerazione in percentuale sul valore dell'affare ( art. 13 Legge professionale).

Di contro sarà da considerarsi nullo, poichè in violazione del divieto del patto di quota lite, ogni accordo sul compenso parametrato all'attività svolta dall'avvocato in quanto tale, dal quale risulti, in via diretta o anche traversa, che il professionista abbia raggiunto un accordo con il cliente per farsi cedere una quota del credito o della res litigiosa e la cui percentuale sia strettamente connessa alla prestazione del professionista resa, in sede negoziale, dall'avvocato procuratore in favore del suo assistito.

---

<sup>16</sup> Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 260 del 31.12.2015. In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 18.03.2014, sentenza n. 225 30.12.2013. Corte di Cassazione, sentenza n. 2169 del 04.02.2016.

<sup>17</sup> G. ALPA, *Il ruolo del difensore tra normativa interna e sovranazionale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2012, 65. In arg. cfr U. PERFETTI, in *Rassegna Forense*, nn 3-4/2013, 659,660 e in *Riv. Dir. Civ.* n. 2/2003, pag 413 e ss., Riflessioni a margine del divieto del patto di quota lite.

<sup>18</sup> Cass. Civ. sentenza n. 25012 del 25 novembre 2014.

Ne consegue che l'avvocato-procuratore sportivo ben potrà indicare, nel contratto di rappresentanza, il proprio compenso, in percentuale, al valore economico delle negoziazioni e quindi *“sui valori della transazione curata dal procuratore sportivo o sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dalla contratto di prestazione sportiva”*<sup>19</sup> i quali risultano sempre pressoché conosciuti ad entrambe le parti in sede di conclusione del mandato di rappresentanza.

---

<sup>19</sup> *“Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo”, art. 6 comma 2.*

